

PROVINCIA DI MILANO **COPIA**

COMUNE DI CANEGRATE

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
VISTO  
IL CAPO DELLA SEZIONE URBANISTICA  
G. Tirilli  
per il PRESIDENTE  
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL PIANO TERRITORIALE  
S. Parigi



**P.d.F.**

delibera N. 14  
di  
adozione

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
Approvato con deliberazione n. 7924 del 25 APR. 1974

timbri e firme

Adottato il 17 APR. 1971

Il Sindaco

*[Signature]*



Regione Lombardia  
Assessorato all'Urbanistica  
e al Piano Territoriale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Il Segretario Comunale

*[Signature]*

I Progettisti Dr. Arch. WALTER COLOMBO

tav. N. 2

**TABELLA DEI TIPI EDILIZI**

Simbologia	Lettere d'ordine	Denominazione di zona	Indice di fabbricabilità fondiaria	Rapporto di copertura	Altezza Massima H	Distanze minime			Lotto minimo	Area minima per lottizzare	Destinazioni di zona
						Dal filo stradale	Dai confini	Tra edifici			
			mc mq	mq mq	ml	ml	ml	ml	mq	mq	
B <sub>1</sub>		Residenziale di completamento, residenti conservazione, ristrutturazione, risanamento e sostituzione edilizia	①	②	③	preesistente o minime rettifiche	-	④	-	-	Costruzioni residenziali, negozi, attività professionali e commerciali, attività assistenziali, culturali e ricreative, costruzioni accessorie a stretto servizio della residenza, autorimesse pubbliche e private.
C <sub>1</sub>		Residenziale di completamento	⑤	1/3	max 15,00	minimo 5,00	1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	500	10.000	Costruzioni residenziali, negozi, attività professionali e commerciali, attività assistenziali, culturali e ricreative, costruzioni accessorie a stretto servizio delle residenze pubbliche e private.
C <sub>2</sub>		Residenziale di espansione	1,8	1/4	18,00		1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	-	-	ogni singola area di zona precisata in tav. di piano Costruzioni residenziali, negozi, attività professionali e commerciali, attività assistenziali, culturali, ricreative.
C <sub>3</sub>		Residenziale di espansione	1,8	1/4	30,00		1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	-	-	ogni singola area di zona precisata in tav. di piano Costruzioni residenziali, negozi, attività professionali e commerciali, attività assistenziali, culturali e ricreative.
D <sub>1</sub>		Industriale di completamento	⑪	-	12,00		1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	-	-	Insedimenti industriali, abitazioni del custode o del proprietario, uffici inerenti all'attività produttiva, laboratori e costruzioni accessorie strettamente inerenti al processo produttivo.
D <sub>2</sub>		Industriale di espansione	⑪	-	12,00		1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	-	-	ogni singola area di zona precisata in tav. di piano Insedimenti industriali, abitazioni del custode o del proprietario, uffici inerenti all'attività produttiva, laboratori e costruzioni accessorie strettamente inerenti al processo produttivo.
D <sub>3</sub>		Artigianale con caratteristiche tipologiche miste	⑪	1/2	12,50	8,00	1/2 H min. 5,00	= H min. 10,00	-	-	Edifici residenziali con caratteristiche tipologiche prevalentemente unifamiliari. Insedimenti produttivi con caratteristiche artigianali; costruzioni accessorie strettamente inerenti al ciclo produttivo.
E		Agricola	0,20	1/40	8,00				10.000		Costruzioni a servizio dell'agricoltura e delle industrie estrattive.
			0,03		4,50		20,00-30,00	min. 20,00	20.000		Costruzioni residenziali con tipologia rurale.
UP		Zona di uso pubblico e Zona per attrezzature di interesse generale a carattere comprensoriale	-	1/4	-		1/2 min. 5,00	= H min. 10,00			ogni singola area di zona precisata in tav. di piano estesa a tutta l'area di pertinenza come da tav. di piano Spazi destinati ad uso pubblico, ad attività collettive, verde pubblico, parcheggi pubblici, edifici, impianti, attrezzature di interesse pubblico. Area da destinarsi a parco, a edifici, impianti e attrezzature di interesse pubblico a livello locale e comprensoriale.

**Norme Particolari**

- Nel caso di sostituzione edilizia e per le operazioni di risanamento conservativo e altre trasformazioni conservative l'indice di fabbricabilità fondiaria non deve superare quella preesistente e comunque per le opere di sostituzione edilizia 500 mc/mq, o comunque sono ammesse densità superiori al predetto limite solo quando esse non eccedono il 70% delle densità preesistenti (come da art. 7, D.M. 2 aprile 1968); per le eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non deve superare in nessun caso i 30 mc./mq.
- Nel caso di nuove costruzioni ammesse il rapporto di copertura non deve superare 1/2.
- Nel caso di sostituzione edilizia e per le operazioni di risanamento conservativo e altre trasformazioni conservative non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti; per le eventuali nuove costruzioni ammesse l'altezza max non può superare l'altezza degli edifici preesistenti o circostanti, ad eccezione degli edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, sempre nel rispetto delle densità fondiarie di cui al punto ①, comunque con un'altezza max non superiore ai 18,00 m.
- Nel caso di sostituzione edilizia e per le operazioni di risanamento conservativo e per le altre trasformazioni conservative le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti; in ogni altro caso valgono i sottostanti punti ⑦ e ⑧.
- Nel caso di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche l'indice di fabbricabilità fondiaria può essere aumentato sino ad un massimo del 20% rispetto a quello precisato in tabella.
- L'altezza max dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti o circostanti con l'eccezione di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche che sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di zona e l'altezza max precisata in tabella.
- Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata:
  - di ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;
  - di ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza comprese tra ml. 7,00 e ml. 15,00;
  - di ml. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
- Qualora le distanze fra i fabbricati come sopra computati risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa; sono ammesse distanze inferiori a quelle su indicate nei precedenti commi nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.
- Per i nuovi edifici è prescritto in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10,00 tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti.
- E' prescritta fra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00.
- Nel computo dell'altezza non si considerano ciminiere, serbatoi, antenne e accessori simili inerenti al ciclo produttivo.
- Per i nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili le superfici da destinare a spazi pubblici o riservati ad attività collettive o a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non possono essere inferiori al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.
- Secondo D.M. 1 aprile 1968.
- Nel caso che esistono rispetto al filo stradale allineamenti già preordinati o già definiti gli arretramenti dal filo stradale devono rispettare tali allineamenti.
- In sede di P.L. con previsioni planivolumetriche l'altezza massima precisata in tabella potrà essere raggiunta solo per alcuni edifici ed in modo sporadico; nella generalità dei casi gli edifici non dovranno superare l'altezza max di 24,00 m.